



REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra persone fisiche, tra imprese e tra imprese e consumatori.

La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda.

Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Per le procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, come pure in ipotesi di incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e i principi stabiliti nello stesso decreto e nei DD.MM. n. 222 e 223 del 23 luglio 2004 e successive modificazioni o integrazioni.

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

Nelle procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03 sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti.

La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Nelle procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03, a seguito del deposito della domanda di conciliazione, la Segreteria provvede all'individuazione del conciliatore indipendentemente dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte.

Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio nel rispetto della normativa vigente.

Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

4) LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Salvo quanto previsto dall'art. 6 per le procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03, la Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art. 2, non comunichi la propria adesione;
- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento;
- c) l'avvenuta chiusura del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio

rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

6) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento;
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.
- c) nelle procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03, in un separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore; il verbale è trasmesso dal Servizio di conciliazione senza ritardo al Responsabile del Registro.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Nelle procedure di conciliazione societaria di cui al D.Lgs. n. 5/03, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale; il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale della mancata adesione e/o della mancata comparizione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

7) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

8) CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

SPESE DI AVVIO : € 30,00

Da versare:

- a cura della parte istante al deposito della domanda;
- a cura delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo.

Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a € 1.000,00	€ 40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
oltre € 5.000.000,00	€ 10.000,00

La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l'importo delle spese di conciliazione fino ad un massimo del 5%. Le spese di conciliazione, indicate nella tabella sopra riportata, sono comprensive di IVA.

Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

9) INDENNITA' PROCEDURE DI CONCILIAZIONE SOCIETARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 5/03.

SPESE DI AVVIO : € 30,00

Da versare:

- a cura della parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione;
- a cura delle parti aderenti alla procedura al momento del deposito della risposta.

Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.

TARIFFARIO

SPESE DI CONCILIAZIONE SOCIETARIA

(conformi alla tabella A del d.m. 23 luglio 2004, n. 223)

VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a € 1.000,00	€ 40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
oltre € 5.000.000,00	€ 10.000,00

L'importo massimo delle suddette spese di conciliazione può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è fissato in € 30,00.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Servizio di conciliazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, il Servizio di conciliazione comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto dalla parte interessata con apposita domanda presentata entro 15 gg. dall'incontro alla Segreteria del Servizio, la quale, verificata la regolarità del pagamento, provvede alla fissazione di un nuovo incontro.

Il saldo delle spese di conciliazione deve essere effettuato al termine del primo incontro.

Le suddette spese comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Nel caso di mancata adesione e/o partecipazione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione, le spese per il rilascio del verbale da parte del conciliatore ammontano ad € 80,00 indipendentemente dal valore della lite.